



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Roma, 9 dicembre 2009, prot. 113217

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Piazza Medici, 8
14100 ASTI

OGGETTO: Attività di autoriparazione (legge n. 122 del 1992) - Responsabile tecnico - Quesito.

Con nota prot. n. 11312 del 24 settembre 2009 codesta Camera espone il caso di una società a responsabilità limitata intenzionata ad avviare tutte le sotto-attività che compongono l'attività richiamata in oggetto.

La società ha indicato come responsabili tecnici i due propri amministratori: uno per le attività di meccanica-motoristica, gommista e carrozzeria; l'altro (rivestente anche la carica di socio) per l'attività di elettrauto.

Il soggetto in ultimo nominato è anche titolare di una impresa individuale artigiana esercente le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto, la cui sede (legale e operativa) coincide con quella della suddetta società.

Chiede, al riguardo, codesta Camera se la situazione sopra descritta possa rientrare nella fattispecie di cui al parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 388195 del 2 agosto 1995, secondo il quale <<di norma [...] ogni officina deve avere un proprio responsabile tecnico anche se la stessa fa capo alla medesima impresa. Peraltro, al verificarsi di tale ultima circostanza, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locali (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale, piena responsabilità la propria funzione>>.

Va detto preliminarmente che - come evidenziato da codesta Camera nella nota sopra citata - mentre il caso indicato nella nota ministeriale riguarda officine contigue appartenenti alla



stessa impresa, il caso in esame riguarda due officine operanti presso la stessa sede, ma relative ad imprese diverse.

E' da rilevare, tuttavia, che la nota ministeriale sopra richiamata e la circolare ministeriale da cui quest'ultima prende spunto (circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992) si esprimono nel senso ("di norma", "in via generale") da non escludere, in via assoluta, deroghe nei casi in cui siano comunque salvaguardati i principi-cardine della normativa in parola, ovverosia, lo stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica con l'impresa e la continuità ed assiduità della sua prestazione, ed in cui sia inoltre verificata la riferibilità delle imprese "coinquiline" al medesimo soggetto.

Appare infatti contrario a logica impedire all'amministratore di una società di svolgere il ruolo di responsabile tecnico per la società stessa nel caso in cui egli sia in possesso dei requisiti di legge e possa garantire la continuativa presenza presso l'officina, per il solo fatto che, contemporaneamente, e nello stesso locale, detto soggetto svolge il medesimo ruolo anche per l'impresa individuale di cui è titolare.

Di conseguenza, verificato che nel caso sottoposto all'esame il soggetto interessato è titolare di un'impresa e amministratore dell'altra, e che queste ultime svolgono l'attività di autoriparazione presso la stessa sede, sembra doversi ritenere che possano trovare applicazione, per analogia ed in via eccezionale, le indicazioni contenute nelle sopra richiamate nota e circolare ministeriali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianfrancesco Vecchio)

Maceroni

Sp/C/Doc/1122/1122-ab.296